

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 113

14 novembre 2006

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MASELLA,  
BORTOLAZZI, ZANCA, NANNI

**NORME DI ATTUAZIONE DELLA PARITÀ DI  
TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI OGNI  
FORMA DI DISCRIMINAZIONE NELLE  
MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE**

Oggetto consiliare n. 1925

## RELAZIONE

La proposta di legge si pone l'obiettivo di affrontare la tematica delle discriminazioni per motivi inerenti la razza e l'etnia della persona e più in generale il tema della effettività del principio di parità di trattamento muovendosi nell'ambito del diritto comunitario che attraverso le due Direttive 2000/43 e 2000/78 (recepite in Italia attraverso i due decreti legislativi 215/03 e 216/03) ha delineato un quadro generale in materia, rafforzato dal Programma di azione (2000/750) volto ad implementare le normative statali di recepimento.

Il principio di non discriminazione è contenuto anche nella Carta firmata a Nizza nel 2000, Carta inclusa nel Trattato-Costituzione del 2003 che all'art. Il 21 introduce il divieto di qualsiasi forma di «discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali», oltre, con riferimento alle discriminazioni di genere, legittimare l'adozione di azioni positive da parte degli Stati a favore del sesso sottorappresentato.

Altro principio cardine del Trattato-Costituzione e della Carta di Nizza, è la dignità umana, concepita come valore inviolabile e come dovere costituzionale; ad essa si ricollega il concetto di molestia che costituisce appunto violazione della dignità di una persona allorché si crei "un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante, offensivo" per ragioni di razza o etnia.

Nelle due direttive si afferma il principio per il quale le discriminazioni basate sulla religione o sulle convinzioni personali, handicap, età, tendenze sessuali, razza o etnia, possono in realtà pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del Trattato CE e cioè il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone, oltre all'obiettivo di sviluppare l'Unione Europea in direzione di principi quali libertà, sicurezza e giustizia.

Il tema delle discriminazioni per motivi inerenti la razza o l'origine etnica sono affrontate dettagliatamente nella Direttiva 2000/43/CE nei settori relativi all'occupazione, formazione, istruzione, sicurezza sociale, assistenza sanitaria, alloggio e accesso a beni e servizi. Si precisa che per discriminazione diretta

si intende designare ogni trattamento diseguale, o meno favorevole, riservato a certe persone o gruppi di persone in ragione della loro appartenenza a particolari categorie sociali; per discriminazione indiretta si vuole denotare l'adozione di disposizioni, regolamenti, criteri, prassi che, apparentemente neutri, determinano invece uno svantaggio o effetti negativi per persone appartenenti a un determinato gruppo rispetto ad un altro.

La direttiva vieta e sanziona le molestie che ricorrono ogniqualvolta viene posto in essere un comportamento indesiderato per motivi di razza o di origine etnica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. Essa estende il suo campo di applicazione al settore pubblico e privato e riguarda partendo dal luogo di lavoro (comprese condizioni di accesso all'occupazione, selezione del personale, accesso alla formazione del personale, affiliazione alle organizzazioni sindacali, ogni livello di gerarchia professionale) alle misure di protezione e sicurezza sociale, all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione, all'accesso ai beni ed alla loro fornitura (compreso l'alloggio).

La direttiva prevede il divieto a non introdurre trattamenti deteriori rispetto al livello di tutela già esistente e la possibilità nel settore del lavoro, di attuare trattamenti differenziati in deroga alle regole generali, sempre che ciò sia richiesto dalla natura di un'attività lavorativa o dal contesto in cui essa viene espletata e purché la caratteristica legata alla razza o all'origine etnica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa e sempre che l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato; la direttiva attribuisce inoltre agli Stati membri di adottare misure compensative a favore delle persone di una determinata razza o origine etnica.

I principi di eguaglianza e non discriminazione sono in ogni caso sanciti a livello nazionale nella previsione dell'art. 3 della Costituzione.

Nello scenario delineato, la Regione Emilia-Romagna, si ispira agli orientamenti nazionali e comunitari e attraverso questo progetto di legge, si propone di intervenire al fine di dare quanta più concreta attuazione ai suddetti principi nelle materie di propria competenza e in base a quanto affermato nel Preambolo dello Statuto e al Titolo I, art. 2 e art. 9, lett. B.

Si tratta di un progetto di legge i cui principi dovranno informare tutta l'azione legislativa, regolamentare e programmatica della Regione Emilia-Romagna e che dovrà impegnare gli organi regionali ad intervenire nelle materie di competenza per verificare se le norme legislative o regolamentari in vigore possano essere discriminatorie, individuando nel contempo le modalità volte a superarle.

Attraverso questo progetto di legge, si intende promuovere il superamento di tutte le forme di discriminazione basate sull'appartenenza di genere, l'identità di genere, gli orientamenti sessuali, la religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età, la razza o l'origine etnica, la scelta della forma di convivenza per creare un contesto di protezione e rafforzamento dei diritti fondamentali delle persone.

Al fine di dare attuazione a questi principi, la Regione garantisce ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni e attua azioni positive per superare qualsiasi forma di svantaggio.

La scelta di orientare l'azione della Regione in queste direzioni, si basa da un lato sull'esigenza di rendere esplicito, nell'azione politica e normativa, il principio della parità di trattamento, in modo che la cultura della non discriminazione informi progressivamente l'azione della pubblica Amministrazione e le relazioni con gli Enti locali, con le parti sociali e con l'associazionismo e dall'altro lato sulla consapevolezza che persistono ancora numerose situazioni concrete di svantaggio derivanti dalla discriminazione fondata sull'appartenenza di genere, l'identità di genere, gli orientamenti sessuali, la religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età, la razza o l'origine etnica, la scelta della forma di convivenza.

I settori di intervento sui quali il progetto di legge intende

intervenire, sono: salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro; diritto alla casa, attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, formazione e organizzazione del personale regionale.

L'art. 1 – Principi e finalità – enuncia la volontà della Regione Emilia-Romagna di dare attuazione al principio della parità di trattamento e non discriminazione contenuto nelle norme internazionali, europee, nazionali e nello Statuto regionale, affermando il dialogo e la concertazione con le istituzioni di parità regionali, con gli Enti locali, le parti sociali e le associazioni ed organizzazioni che intervengono per promuovere il principio di parità di trattamento e non discriminazione e si adoperano per la tutela delle persone vittime di comportamenti discriminatori.

L'art. 2 – Definizioni – contiene le definizioni alle quali fare riferimento per l'applicazione della presente legge in conformità alla Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e alla Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alle quali è stata data attuazione in Italia con i decreti legislativi n. 215 del 9/7/2003 e n. 216 del 9/7/2003.

L'art. 3 – Ambito di applicazione – individua gli ambiti di intervento della legge e contiene un riferimento preciso ai soggetti beneficiari.

L'art. 4 – Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali – definisce alcuni principi per rispondere in modo diretto a situazioni concrete di discriminazione che vivono le persone nella loro relazione con le strutture sanitarie e socio-assistenziali. In particolare si prevede che la Regione garantisca a chiunque abbia raggiunto la maggiore età, il diritto di designare la persona alla quale le strutture sanitarie e socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le decisioni di carattere sanitario e socio-assistenziale e in particolare per quelle relative allo stato di salute, compresa la donazione di organi. In tale modo è possibile affiancare ai rapporti di parentela/affinità, il sistema di relazioni sentimentali, assistenziali e di solidarietà in modo da garantire alla persona il sostegno più adeguato in situazioni di malattia e nella relazione con le strutture socio-assistenziali.

Le modalità di designazione della persona saranno definite con apposito regolamento regionale.

Inoltre sono indicate tutte le risorse qualificanti il sistema integrato di interventi e servizi sociali che contribuiscono a creare una rete sociale funzionale alla cura delle persone.

L'articolo 5 – Formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro – prevede che il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l'impiego concorrano, come previsto dall'art. 2 (lett. e ed f) della L.R. n. 17 del 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e dalla L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in contrapposizione tra loro", a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita e del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta e ad assicurare ad ogni persona, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi. In particolare trattandosi, come previsto dal Dlgs 196/00 di materie di competenza della Consiglieria di Parità, l'azione della Regione sarà sviluppata in raccordo con quest'ultima, e fatte salve le sue prerogative.

L'articolo 6 – Diritto alla casa – prevede l'introduzione di alcuni principi per evitare discriminazioni nell'assegnazione e mantenimento dell'uso di alloggi di edilizia residenziale pubblica. In particolare, è prevista l'attivazione di soluzioni abitative temporanee dove alloggiare le persone in difficoltà, in attesa che situazioni di emergenza o di crisi vengano affrontate e risolte.

L'articolo 7 – Attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali – prevede che la Regione operi affinché l'offerta culturale e le forme di intrattenimento siano attente alle differenze in applicazione degli obiettivi della presente legge, anche per quanto attiene l'erogazione di servizi turistici e commerciali.

L'articolo 8 – Formazione e organizzazione del personale regionale – prevede l'introduzione di iniziative e misure formative e informative rivolte al personale regionale per veicolare i principi contenuti nella presente legge e favorire la parità di trattamento. A questo fine è prevista la predisposizione di un codice etico per il personale regionale oltre all'adozione di un linguaggio sensibile ai temi della discriminazione per introdurre, anche attraverso specifiche modalità linguistiche, una diversa cultura delle pari opportunità.

L'articolo 9 – Misure attuative – Monitoraggio e valutazione – attribuisce agli organi regionali competenti, anche in collaborazione con gli Enti locali secondo le specifiche aree di competenza, il compito di dare attuazione ai principi enunciati dalla presente legge con specifiche misure e azioni positive e con attività di monitoraggio e valutazione.

L'articolo 10 – Diffusione delle informazioni – prevede l'utilizzo di tutti gli strumenti informativi della Regione per veicolare i principi della presente legge e per accrescere l'attenzione alla tematica delle discriminazioni.

L'articolo 11 – Funzioni del Comitato regionale per le Comunicazioni – individua nel CORECOM uno strumento di proposta, consulenza, controllo e regolazione dell'accesso radiofonico e televisivo per favorire la diffusione dei principi antidiscriminatori.

L'articolo 12 – Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore Civico regionale – nell'ambito dei compiti previsti dalla L.R. n. 25 del 16 dicembre del 2003, estende le competenze dell'Ufficio del Difensore Civico anche ai casi di discriminazione di cui al presente disegno di legge.

Al Difensore Civico possono rivolgersi le persone e i soggetti portatori di interessi per segnalare violazioni alle disposi-

zioni della legge o comportamenti che possano costituire discriminazione ai sensi della normativa in materia, e in particolare di questa legge, e per ottenere ciò che spetta loro di diritto.

In particolare il Difensore Civico nell'ambito delle competenze previste dal presente disegno di legge, collabora con l'Assessorato regionale alle Pari Opportunità e in raccordo con analoghe istituzioni di garanzia e, in particolare, con la Consiglieria di Parità regionale per quanto di sua competenza, come previsto dal DLgs 196/00.

L'articolo 13 – Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni – istituisce, in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. n. 5 del 2004 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati), presso l'Assessorato regionale alle Pari Opportunità un coordinamento interno alla Giunta regionale per armonizzare le azioni e le misure attuative da realizzare nei diversi ambiti di intervento previsti dalla legge. Al coordinamento prenderanno parte rappresentanti degli Assessorati competenti nelle materie che rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge e in ogni caso l'Assessorato alla Formazione professionale e al Lavoro e l'Assessorato alla Sanità.

L'articolo 14 – Anno europeo delle pari opportunità per tutti – prevede che nel 2007, anno europeo delle pari opportunità per tutti la Regione promuova ed organizzi iniziative, anche in raccordo con organismi internazionali, europei e nazionali, sulla base di uno specifico piano di interventi approvato dalla Giunta regionale.

L'articolo 15 – Norma di chiusura – prevede che tutta l'attività della Regione Emilia-Romagna si conformi ai principi enunciati dalla presente legge e che entro un anno dalla sua entrata in vigore vengano individuate e rimosse – nella normativa e negli atti di indirizzo e di programmazione – le disposizioni in contrasto con il principio di parità di trattamento.

L'articolo 16 – Norma finanziaria – individua i meccanismi finanziari predisposti per l'attuazione del presente provvedimento. La Regione, per l'attuazione del presente provvedimento, individua le necessarie risorse finanziarie da inserire nella parte corrente della spesa del bilancio regionale.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Principi e finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 13 del Trattato dell'Unione Europea, al riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e al divieto di discriminazione contenuti negli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dallo Statuto regionale.

2. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli Enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

### Art. 2

#### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge:

- a) per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sull'appartenenza di genere o sull'identità di genere, sugli orientamenti sessuali, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull'handicap, l'età, la razza o l'origine etnica;
- b) sussiste discriminazione diretta quando una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga;
- c) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una delle condizioni descritte alla lettera a);
- d) sono inoltre considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui alla lettera a), aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

### Art. 3

#### *Ambito di applicazione*

1. Sulla base di quanto disposto nel Preambolo dello Statuto e negli artt. 2 e 9 dello stesso, la Regione,

nell'ambito delle sue competenze, opera per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.

2. La presente legge si applica ai seguenti ambiti di intervento:

- a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;
- b) formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro;
- c) diritto alla casa;
- d) attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali;
- e) formazione e organizzazione del personale regionale.

### Art. 4

#### *Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali*

1. La Regione opera, nell'ambito delle sue competenze in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3.

2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona a cui gli operatori delle strutture sanitarie e socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le decisioni di carattere sanitario e socio-assistenziale ed in particolare per quelle relative al suo stato di salute, compresa la donazione di organi. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della Giunta regionale.

3. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante.

4. Nel caso di ricovero in strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private, è fatto obbligo agli operatori sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della designazione di cui al comma 2 e di darvi attuazione.

5. Ogni persona ha diritto, ai sensi della Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), agli interventi chirurgici, ormonali, psichiatrici e psicologici necessari per l'adeguamento dell'identità fisica a quella psichica.

6. Le famiglie e le unioni di fatto vanno considerate quali risorse qualificanti, soggetti attivi e passivi, del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della rete sociale per la cura della persona.

### Art. 5

#### *Formazione professionale, istruzione e politiche del lavoro*

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie compe-

tenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.

2. La Regione opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'identità di genere, dagli orientamenti sessuali, dalla religione o dalle convinzioni personali, dall'handicap, dall'età, dalla razza o dall'origine etnica, dalle forme di convivenza, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi.

3. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione opera in raccordo con la Consigliera di Parità regionale.

#### Art. 6

##### *Diritto alla casa*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere e promuovere il diritto all'abitazione e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, anche prevedendo l'accesso alla casa ai conviventi di fatto, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica e nella L.R. n. 5 del 24 marzo 2004 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati).

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per favorire la creazione di soluzioni abitative temporanee per ricoveri di emergenza, al fine di accogliere persone in difficoltà.

#### Art. 7

##### *Attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per favorire l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento attente, tra l'altro, all'appartenenza di genere o all'identità di genere, all'orientamento sessuale, alle opinioni religiose e alle condizioni personali, alle forme di convivenza, alle condizioni di disabilità psichica, fisica e intellettuale e alle identità etniche delle persone.

2. Nell'ambito delle competenze regionali in materia di pubblici esercizi, servizi turistici e commerciali, la Regione dà attuazione al principio in base al quale gli esercenti di tali servizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle comunemente praticate, per ragioni di orientamento sessuale, identità di genere, opinioni religiose, condizioni perso-

nali, forme di convivenza, condizioni di disabilità psichica, fisica e intellettuale e identità etnica delle persone.

#### Art. 8

##### *Formazione e organizzazione del personale regionale*

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, la Regione pone in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull'argomento.

2. A tal fine provvede alla predisposizione di un codice etico per il personale regionale, ivi compresa l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali coerenti con i principi della presente legge.

#### Art. 9

##### *Misure attuative, monitoraggio e valutazione*

1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, individua, promuove e realizza, insieme agli Enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate e sostiene, anche finanziariamente, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori predetti, con particolare riferimento a quelle volte ad eliminare ogni forma di discriminazione.

#### Art. 10

##### *Diffusione delle informazioni*

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

#### Art. 11

##### *Funzioni del Comitato regionale per le Comunicazioni*

1. Nell'ambito dell'attività di consulenza, di gestione e di controllo in materia di comunicazioni e al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), esercita attività di monitoraggio sull'informazione locale al fine

di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli all'Assemblea legislativa regionale. A tal fine effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale.

2. Il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo in modo da consentire adeguati spazi di espressione in ordine alle tematiche trattate dalla presente legge.

3. Il Comitato può altresì formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori in una visione pluralistica dell'etica e della società, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché le convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

#### Art. 12

##### *Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore Civico regionale*

1. Il Difensore Civico della Regione, interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore Civico:

- a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
- b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;
- c) segnala al Presidente dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionali i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
- d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.

4. Il Difensore Civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e l'ambito di intervento della Consigliera di Parità regionale, opera in raccordo con quest'ultima e con analoghe istituzioni di garanzia e in collaborazione con l'Assessorato regionale competente.

#### Art. 13

##### *Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni*

1. È istituito, in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. n. 5 del 2004, presso l'Assessorato alle Pari Opportunità il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'Amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio.

2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento e la struttura regionale a cui sono affidate le funzioni di segreteria.

#### Art. 14

##### *Anno europeo delle pari opportunità per tutti*

1. Nel 2007, anno europeo delle pari opportunità per tutti la Regione promuove ed organizza iniziative, anche in raccordo con organismi internazionali, europei e nazionali.

2. A tal fine la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, approva uno specifico piano di interventi su proposta dell'Assessorato regionale alle Pari Opportunità.

#### Art. 15

##### *Norma finale*

1. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa gli organi regionali si conformano ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.

2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

#### Art. 16

##### *Norma finanziaria*

1. La Regione, per l'attuazione del presente provvedimento, individua le necessarie risorse finanziarie da inserire nella parte corrente della spesa del bilancio regionale.





















